

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crInd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 431 CSAT 30 del 28 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

<u>Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale</u>

APPELLI Riunione del giorno 28 aprile 2022 E' presente il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 117/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Manfredi Lanza
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CANICATTI' (AG) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Pettinato Davide.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Nissa F.C. – A.S.D. Canicattì del 24.04.2022. C.U. n. 425 del 26.04.2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini l'A.S.D. Canicattì, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal GST, come in epigrafe riportata, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato non contesta quanto riportato in referto ma il tutto sarebbe stato detto in modo ironico al termine di una gara combattuta che non aveva, peraltro, alcun interesse per il risultato finale.

Evidenzia ancora la reclamante che in ogni caso non vi è stato alcun contatto fisico tra il calciatore e l'assistente dell'arbitro per cui la sanzione così come irrogata appare ancor di più sproporzionata per cui ne chiede una riduzione tenendo conto, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 comma 2 del C.G.S., della circostanza che il Pettinato non sarebbe mai stato squalificato per condotte inappropriate nei confronti degli ufficiali di gara.

La Corte Sportiva di Appello, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine dell'incontro mentre l'assistente n. 2 stava facendo rientro negli spogliatoi gli si avvicinava il n. 6 del Canicattì sig. Davide Pettinato, il quale assumeva un comportamento irriguardoso rivolgendogli delle frasi dall'evidente tenore offensivo.

La stessa ricorrente, inoltre, ammette che il sig. Pettinato ebbe a profferire delle frasi all'assistente n.2 ma queste, per come riportate in referto non possono definirsi ironiche ma bensì offensive.

Né ricorre nel caso in esame l'invocata attenuante di cui al 2° comma dell'art.13 C.G.S.

Purtuttavia questa Corte, avuto riguardo alla circostanza che il calciatore, per il tramite della Società, ha ammesso di avere comunque tenuto un comportamento inappropriato nei confronti dell'assistente; ritenuto che il comportamento assunto da questi nei confronti dell'ufficiale di gara va inquadrato in una condotta irriguardosa ed ingiuriosa; ritenuto che il tutto si è svolto in unico ed isolato contesto; ritiene di dovere accogliere il proposto gravame e di rideterminare la squalifica a carico del calciatore sig. Pettinato Davide nel minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lett. a) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto reclamo ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Pettinato Davide e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 28 aprile 2022

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Wanda Costantino

Dott. Sandro MORGANA